

Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7TESTO VIGENTE - TESTO VIGENTE dal 01/04/2020

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 14

(Modalità e contenuto della comunicazione)

- 1.** L'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta.
- 2.** Nella comunicazione debbono essere indicati:
 - a)** l'Amministrazione competente;
 - b)** l'oggetto del procedimento promosso;
 - c)** la struttura competente, il responsabile del procedimento ed il suo sostituto;
 - d)** il dipendente cui è affidata la conduzione dell'istruttoria del procedimento;
 - d bis)** il termine entro il quale deve concludersi il procedimento;
 - e)** il termine entro cui presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b).
- 3.** Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima.

Note:

1 Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 4, comma 1, L. R. 26/2012